Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., (data ud. 30/06/2026) 23/07/2026, n. 23916

COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIVILE › Regolamento di competenza

LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN TEMA DI) › Procedimento

LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN TEMA DI) › Competenza › per territorio

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria - Presidente

Dott. PANARIELLO Francescopaolo - Consigliere

Dott. AMENDOLA Fabrizio - Consigliere

Dott. BOGHETICH Elena - Rel. Consigliere

Dott. PICCONE Valeria - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza R.G.N. 23975-2025 proposto da:

A.A., rappresentato e difeso dagli avvocati

- ricorrente -

contro

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato

- controricorrente -

avverso l'ordinanza n. 12582/2025 del TRIBUNALE di MESSINA, del 17/10/2025 R.G.N. 6783/2024;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/06/2026 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;

il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TIZIANA ASSUNTA ORRU' ha depositato conclusioni scritte.

Svolgimento del processo

1. Con ricorso depositato avanti alla Sezione lavoro del Tribunale di Messina, A.A. chiedeva l'accertamento della nullità/illegittimità del licenziamento per giusta causa intimatogli dalla società in data a giugno 2024 nonché il demansionamento subìto; esponeva di essere stato dipendente della società, con contratto a tempo indeterminato, dall'1.12.2023 al 20.6.2024, con qualifica I livello del CCNL Commercio Confcommercio e mansioni di promozione, sul mercato, di un

nuovo dispositivo terapeutico realizzato per coadiuvare le terapie tradizionali nella cura di un particolare tumore; in particolare, precisava che il suo incarico consisteva nell'operare presso le strutture sanitarie regionali (centro e sud Italia) al fine di illustrare le possibilità applicative della nuova apparecchiatura.

2. A seguito di eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla società, il Tribunale, con ordinanza n. 12582 del 17.10.2025, ha ritenuto di declinare la propria competenza in favore del Tribunale di Milano, rilevando - alla luce dei criteri dettati dall'art. 413 c.p.c. - che il contratto di lavoro tra le parti doveva ritenersi concluso a Milano, la sede legale della società era nella medesima città e - con riguardo all'unico criterio in contestazione, quello della dipendenza presso cui era addetto il lavoratore - gli strumenti forniti dal datore di lavoro (laptop, telefono cellulare, auto aziendale) erano del tutto scollegati con l'abitazione del dipendente (posta in Messina) e i riferimenti alle clausole del contratto di lavoro (numerose trasferte nella misura del 60-80% e riferimento al domicilio quale sede di lavoro di carattere "meramente amministrativa") talmente generici da non consentire di identificare il domicilio come dipendenza aziendale.

4. Con ricorso tempestivamente notificato, il lavoratore sottolinea l'evoluzione estensiva della giurisprudenza in materia di individuazione della dipendenza aziendale (ex art. 413, secondo comma, c.p.c.) secondo cui anche l'abitazione del lavoratore può costituire sede aziendale nella misura in cui rappresenti un punto di riferimento oggettivo e funzionale per l'organizzazione della società, rilevando che la propria abitazione è il luogo dove vengono custoditi computer portatile, telefono cellulare e veicolo aziendale e dal quale egli parte per le varie trasferte.

5. La società si costituisce con memoria sottolineando che nessuno dei beni dati in dotazione al lavoratore configura un "nucleo minimo di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa", come richiesto dagli stessi orientamenti giurisprudenziali richiamati dal A.A..

6. Il Procuratore Generale ha reso le sue conclusioni nel senso dell'accoglimento del regolamento di competenza, con individuazione della competenza del Tribunale di Messina in funzione di giudice del Lavoro quale ufficio giudiziario territorialmente (e funzionalmente) competente.

7. Le parti hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

1. Secondo le allegazioni contenute nel ricorso introduttivo del giudizio e ritenute pacifiche dal Tribunale di Messina, A.A. (con mansioni di Manager Regional Access) ha in dotazione un computer portatile, un telefono cellulare e un'auto aziendale per svolgere attività di promozione, presso le aziende sanitarie delle regioni Lazio, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia ove lo stesso si reca, in regime di trasferta per il 60-80% dell'attività.

2. Questa Corte ha, negli anni, enucleato una nozione particolarmente ampia del concetto di dipendenza aziendale ex art. 413 c.p.c. e ha ritenuto che esso non solo non coincida con quello di unità produttiva contenuto in altre norme di legge, ma deve intendersi in senso lato, in armonia con la mens legis, mirante a favorire il radicamento del foro speciale del lavoro nel luogo prossimo alla prestazione lavorativa (Cass. n. 23110/2010; Cass. n. 3154/2018; Cass. n. 23053/2020; Cass. n. 1285/2022; Cass. n. 30451/2022); si è quindi sottolineato che è necessario tanto avere riguardo alla esigenza di favorire il radicamento del foro speciale del lavoro nel luogo della prestazione lavorativa, da un punto di vista processuale, quanto valutare la prestazione lavorativa effettivamente espletata, da un punto di vista sostanziale, atteso che la ratio dell'art. 413 c.p.c. "è quella di rendere più funzionale e celere il processo, radicandolo nei luoghi normalmente più vicini alla residenza del dipendente, nei quali sono più agevolmente reperibili gli elementi probatori necessari al giudizio" (in termini, v. Cass. n. 12907/2022; in conformità: Cass. n. 30451/2022; Cass. n. 4189/2023).

3. Con particolare riguardo al criterio del foro speciale della dipendenza aziendale, questa Corte ha

affermato che tale deve intendersi il luogo in cui il datore ha dislocato un nucleo, seppur modesto, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa (Cass. n. 14449/2019; Cass. n. 4767/2017); come il Tribunale di Messina ha sottolineato, recentemente, questa Corte ha specificato che "la nozione di dipendenza aziendale ex art. 413, comma 2, c.p.c., pur indicando il luogo in cui il datore di lavoro ha dislocato un nucleo, seppur modesto, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, non può prescindere dalla sussistenza di un significativo collegamento funzionale, oggettivo o soggettivo, con l'organizzazione aziendale, tale da escludere che il lavoratore possa scegliere liberamente ed insindacabilmente il luogo dal quale offrire la propria prestazione e, quindi, incidere sulla individuazione dei criteri legali per la delibazione sulla competenza territoriale (Cass. n. 9077/2025, che ha escluso la sussistenza di un collegamento oggettivo o soggettivo con l'azienda con riguardo all'abitazione del lavoratore ove veniva svolta l'attività con la dotazione di un computer ed una stampante forniti dal datore di lavoro).

4. Il necessario collegamento, sotto un profilo oggettivo, è stato ritenuto, da questa Corte, nel caso di utilizzo, da parte del datore di lavoro, di un'area utilizzata dal datore di lavoro, seppur di proprietà di terzi, adibita a rimessa di autoveicoli, da cui aveva poi inizio l'attività lavorativa dei dipendenti (Cass. n 3154/2018; Cass. n. 23053/2020), ovvero, sotto l'aspetto soggettivo, nel caso di inviato speciale fuori sede di un giornale, ove la peculiarità della prestazione lavorativa e il riferimento dell'abitazione nei rapporti con l'azienda inducevano a ritenere il domicilio del giornalista quale articolazione della organizzazione aziendale (Cass. n. 12907/2022, che ha accertato come il giornalista provvedeva alla raccolta e al coordinamento del materiale trasmesso dai vari corrispondenti ed informatori, fornendo, poi, alla redazione centrale o alle redazioni decentrate notizie, informazioni, servizi ed inchieste).

5. Ebbene, nel caso di specie non è emerso un sufficiente collegamento funzionale del domicilio del lavoratore con l'azienda datrice di lavoro, risultando, da un punto di vista oggettivo, che i beni di proprietà della società utilizzati presso l'abitazione del lavoratore non configurano uno stabile radicamento presso un luogo specifico (trattandosi di beni, per loro natura, dislocabili e utilizzabili ovunque, come computer portatile, telefono cellulare, auto aziendale, a differenza di quanto potrebbe rappresentare un account istituzionale raggiungibile solo dall'abitazione del lavoratore, oppure strumenti di tipo tecnico-informatico presenti solo nella predetta abitazione), e, da un punto di vista soggettivo, che l'attività del A.A. viene svolta prevalentemente al di fuori della propria abitazione, presso le aziende sanitarie, le quali non risulta abbiano come punto di riferimento per la stipula dei contratti con la società o, in genere, per l'acquisizione di informazioni, il domicilio del lavoratore.

6. Ritiene, pertanto, il Collegio che la statuizione del Tribunale di Messina, che ha declinato la propria competenza in favore del Tribunale di Milano, sia corretta, non potendosi ravvisare un criterio di collegamento territoriale con il domicilio del lavoratore.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso per regolamento di competenza promosso dal lavoratore e dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Milano, in funzione di giudice del Lavoro, innanzi al quale rimette le parti, anche per la regolazione delle spese di lite; assegna alle parti il termine di mesi tre dalla comunicazione del presente provvedimento per la riassunzione della causa.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 giugno 2026.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2026.